



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma dello sport

La riforma dello sport ha subito un nuovo intervento correttivo a opera del D.Lgs. n. 120/2023, pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 e in vigore dal 5 settembre, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Diverse sono le novità introdotte, in particolare, nel D.Lgs. n. 36/2021, con rinnovata attenzione allo sport paralimpico, al lavoro sportivo prestato in forma volontaria dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle prestazioni svolte come collaborazioni coordinate e continuative, di cui viene elevata la durata.

Il lavoro sportivo

Innanzitutto, viene ribadito che lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo-gestionale non costituisce lavoro sportivo. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021 – come modificato dall'articolo 1, comma 17, lett. a), nn. 1) e 2), e lett. b) del D.Lgs. n. 120/2023 - stabilisce che è **lavoratore sportivo** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, **anche paralimpici**, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo, a favore dei soggetti di cui sopra, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione** delle mansioni di carattere **amministrativo-gestionale**. Vengono anche espressamente esclusi dal novero dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui **abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre l'iscrizione in appositi **albi o elenchi** tenuti dagli ordini professionali.

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di **lavoro occasionale**, secondo la normativa vigente.

Altra forma consentita che il lavoro sportivo può assumere, nell'**area del dilettantismo**, è quella della **collaborazione coordinata e continuativa**, allorquando ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021 ovvero:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali** (e non più 18), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate con il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive



NORMATIVA

associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Per le predette collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo di tenuta del **libro unico** del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di **15.000,00 euro**, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2021 per gli enti del **Terzo settore** (per i quali il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica **non è richiesto**), la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo citato rende **inammissibile** la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la **cancellazione d'ufficio** dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono **uniformare** i propri statuti alle disposizioni previste entro il **31 dicembre 2023** (comma 1-quater, inserito dall'articolo 1, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 120/2023).

Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Sempre nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, il nuovo decreto correttivo è intervenuto anche sul **comma 6 dell'articolo 25** che è stato interamente sostituito. Viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di **volontari** e **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività svolta rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l'**autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro **30 giorni** dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, vale il principio del silenzio assenso e l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. Trova applicazione per tali lavoratori il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. In virtù del richiamato **comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021** - modificato dal correttivo nell'ultimo periodo, in particolare dall'articolo 1, comma 22, D.Lgs. n. 120/2023 - per tali prestazioni sportive possono essere **rimborsate** esclusivamente le **spese** documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori** dal territorio comunale di **residenza** del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione**, purché non superino l'importo di **150 euro** mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i **premi** erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. Le disposizioni del citato comma 6 **non si applicano** al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria **attività sportiva istituzionale**, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.



NORMATIVA

Atleti paralimpici

Il D.Lgs. n. 120/2023, come detto, mostra particolare attenzione allo sport paralimpico.

In tale ottica si inserisce l'introduzione del nuovo articolo 28 bis al D.Lgs. n. 36/2021 recante "Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici".

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è garantito il **mantenimento del posto di lavoro** e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro: - agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei **Giochi Paralimpici** e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di **preparazione** finalizzata alla partecipazione a eventi sportivi; - agli atleti che partecipino a raduni della squadra nazionale e a eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza.

Il datore di lavoro, a seguito di apposita comunicazione di **attivazione** del CIP, rende apposita **autorizzazione** relativamente al numero di giornate di cui fruire e che lo stesso è tenuto a consentire, nei limiti di **90 giorni** l'anno e di massimo **30 giorni** continuativi.

Il decreto prevede inoltre che, a partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti paralimpici che ne facciano richiesta, è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il **rimborso** dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai propri dipendenti. Le richieste di rimborso devono pervenire **entro l'anno successivo** alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte.

Sono esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Riferimenti

D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120



NORMATIVA

PRASSI

Domanda di anticipazione TFS/TFR: indicazioni operative

L'INPS si occupa della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, fornendo alcune indicazioni operative.

L'anticipazione in argomento può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro **concluso**, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili. In particolare, i soggetti interessati sono quelli rientranti in una delle seguenti categorie: titolari di **pensione diretta** che abbiano confermato e ottenuto l'adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di **nuovo impiego** che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; **personale militare** in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro **cessione pro solvendo** della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. L'anticipazione può essere richiesta per l'intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile **dopo almeno 6 mesi** dalla data della domanda: in questo caso, il contratto di cessione del credito è stipulato per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell'intero ammortamento e delle spese amministrative. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile sia **inferiore** all'importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative, la domanda di anticipazione è considerata come presentata per l'intero ammontare del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'INPS, prima di erogare l'importo riconosciuto, accerta la **presenza di debiti** del titolare nei confronti dell'Istituto o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via **telematica**, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell'INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione "Cerca":

- "Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)";
- "Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)".

Nella domanda vanno fornite alcune indicazioni, tra cui se l'anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l'intero ammontare o per una **quota** dello stesso, indicandone in tal caso l'importo, o se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria.

Il richiedente deve anche specificare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l'anticipazione e, in caso di **più datari di lavoro "successivi"**, è necessario indicare l'**ultimo** in ordine temporale.

L'iscritto a cui è stata comunicata la disponibilità della bozza di **proposta di cessione** ha 30 giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell'INPS, farla propria



NORMATIVA

e trasmettere la proposta di cessione all'Istituto. Decorsi **30 giorni** dalla comunicazione della disponibilità della bozza di proposta di cessione senza che l'iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda viene considerata definita per **rinuncia** al finanziamento.

Riferimenti

INPS, circolare 7 settembre 2023, n. 79

Richiesta permessi Legge 104: funzionalità variazione dati domanda

Lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione dei **permessi** di cui all'articolo 33 della Legge n. 104/1992 è stato integrato con la nuova funzionalità "**Variazione dati domanda**" per consentire la modifica dei dati dichiarati in una domanda già presentata.

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell'INPS, accedendo al servizio "Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi" tramite il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati" > "Permessi" e selezionando la voce di menu "**Comunicazione di variazione**", dopo avere effettuato l'autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

Attraverso tale nuova funzionalità è anche possibile effettuare la **rinuncia** alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le modificazioni che si ritengono necessarie.

Tale procedura può essere effettuata solo per le domande **in corso di fruizione** nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende modificare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta.

Se, all'atto della comunicazione, il **periodo richiesto** nella domanda è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

Al termine dell'inserimento delle informazioni, sia per la richiesta di rinuncia, sia per la nuova domanda trasmessa con i dati variati, verrà mostrato un **riepilogo** contenente i dati significativi della richiesta specifica effettuata.

Sia la richiesta di rinuncia che la variazione dati potranno essere **consultate**, accedendo alla voce di menu "Consultazione domande" e **annullate**, accedendo alla voce di menu "Annullamento domande".

Riferimenti

INPS, messaggio 7 settembre 2023, n. 3141